



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.94 del Reg. Data 28-12-2017	Oggetto: FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 AI FINI DELLA REDAZIONE DEL D.U.P. 2018/2020.
----------------------------------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 13:55, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	A
SPURIO FAUSTO	VICE SINDACO	P
FLAMINI CLAUDIO	ASSESSORE ESTERNO	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 41/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016/2018 nonché il relativo piano occupazionale;
- con deliberazione di G.C. n. 72/2016 è stata adottata la programmazione del fabbisogno del personale 2017/2019 ai fini della redazione del D.U.P. 2017/2019;
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 11.04.2017 si è proceduto con l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

EVIDENZIATO CHE:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.";
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;
- che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate (art. 19, comma 8, legge 448/2001);

PRESO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 5 del 21.04.2017 è stato approvato il D.U.P. 2017/2019 e relativa nota di aggiornamento;

VISTI:

- a) l'articolo 1, commi 557-557 bis e 557 ter, della legge 27/12/2006 n. 296, nel testo vigente;

DELIBERA DI GIUNTA n.94 del 28-12-2017 COMUNE DI MALTIGNANO

- b) l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008 n. 133, in materia di spese per il personale degli enti locali;
- c) il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- d) la legge 12 marzo 1999 n. 68;

VISTO l'art.6 commi 2, 3, 6 del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO altresì l'art.6 ter del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art.35, comma 4, D.Lgs. n.165/2001 come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

“4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici”.

VISTO il DL 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO l'art. 1, comma 479 lett. d) Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) secondo cui *per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al ((90 per cento)) qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

RILEVATO che:

- i Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti possono effettuare per gli anni 2017 e 2018 assunzioni di personale a tempo indeterminato nel tetto del:
 - o 75% della spesa del personale cessato nell'anno precedente se è stato rispettato il parametro dipendenti/popolazione di cui al Decreto Ministro dell'Interno 10 aprile 2017.
 - o 25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente. Questo tetto si applica alle amministrazioni in cui il rapporto dipendenti/popolazione è superiore a quello per gli enti dissestati, rapporto che è così definito dal Decreto Ministro dell'Interno 10 aprile 2017.
- la capacità assunzionale a tempo indeterminato dei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti è aumentata al 100% del risparmio delle cessazioni se l'ente ha nell'anno precedente un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 24%.

- dal 2018 per i comuni che rispettano i vincoli del pareggio di bilancio, del tetto di spesa del personale e del rapporto tra dipendenti e popolazione residente inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e strutturalmente deficitario dal prima citato Decreto e che lasciano nell'esercizio spazi finanziari non utilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, le capacità assunzionali sono incrementate al 90% dei risparmi ottenuti con le cessazioni dell'anno precedente;

VISTO il Decreto Ministro dell'Interno 10 aprile 2017 Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019 che prevede per i Comuni con fascia demografica da 2.000 a 2.999 un rapporto medio dipendenti - popolazione di 1/142;

DATO ATTO che il Comune di Maltignano, alla data del 31/12/2016, ha un numero di abitanti pari a 2391 e presenta attualmente un numero di dipendenti in servizio pari a 9 unità a fronte di una dotazione organica di 12 unità;

VISTO l'art. 30 del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. rubricato "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse" che al comma 2 bis prevede la cedevolezza delle nuove procedure concorsuali rispetto alle procedure di mobilità;

VISTA la Deliberazione n. 70/2016 della Corte Conti Piemonte secondo cui *le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, "in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente"*.

La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente.

E' dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico.

Visti gli artt. 33, 34 e 34 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. (cd "mobilità obbligatoria"), le cui disposizioni culminano con la previsione dell'art.34, comma 6, a mente della quale "Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono

subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco”.

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato 3677/2016 secondo cui la mobilità esterna deve essere avviata prima dello scorrimento di una graduatoria valida dell'ente;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzione n. 272/2015;

RILEVATO, in sintesi, che la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali soggetti a patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) è subordinata ai seguenti vincoli:

1) vincoli finanziari:

- aver rispettato il pareggio di bilancio ed avere effettuato la relativa comunicazione alla RGS entro il termine del 31/3;
- avere rispettato il tetto della spesa del personale, che non deve avere superato quella media del triennio 2011/2013;

2) vincoli procedurali:

- le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;
- le assunzioni devono riguardare posti vacanti in dotazione organica e tale documento deve essere stato rideterminato almeno nell'ultimo triennio;
- l'ente deve attestare l'assenza di personale in soprannumero e/o in eccedenza;
- l'ente deve avere adottato il programma delle azioni positive;
- Deve essere stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni.

DATO ATTO che il limite previsto dall' art. 1 del comma 557 lett a) della legge finanziaria 2007 è venuto meno per effetto dell' art. 16 del predetto decreto n. 113/2016;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di soprannumero ed eccedenze di personale;

SENTITI i Responsabili dei Settori i quali non hanno riscontrato situazioni di personale in soprannumero e/o in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

EVIDENZIATO che alla data del 01/06/2014 è andato in pensione n. 1 dipendente comunale, con qualifica di istruttore direttivo del settore tecnico, cat. D, pos. ec. D4;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 19 del 30.03.2017, la quale in tema di programmazione del fabbisogno del personale 2017/2019 prevedeva quanto segue:

- *DI PREVEDERE la programmazione per l'anno 2018 della copertura del posto di categoria DI, istruttore direttivo appartenente al Settore Tecnico, vacante dal 2014, sfruttando i resti assunzionali, nei limiti del 60 % della spesa derivante dalla cessazione del predetto dipendente oltre al 75 % della spesa derivante dalla cessazione, programmata per agosto 2017 per raggiunti limiti di età, di un altro dipendente comunale a tempo indeterminato e pieno, cat. B;*

DELIBERA DI GIUNTA n.94 del 28-12-2017 COMUNE DI MALTIGNANO

- *DI AUTORIZZARE il ricorso, per ciò che concerne la spesa per assunzioni flessibili, al fine di coprire alcuni servizi fondamentali (assistenza mensa scolastica, pulizia uffici comunali, manutenzione arredi, strade e piazze comunali) allo strumento previsto dall' art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, agli strumenti dei voucher e/o attraverso il ricorso all'integrazione oraria di LSU e sempre nei limiti del 100 % della spesa effettuata per la tipologia in questione, nel 2009, secondo quanto previsto da dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010 come modificato dall' art. 11 del DL n. 90/2014;*
- *DI AUTORIZZARE, ove finanziate dalle leggi speciali emanate a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e successivi, l'assunzione di ulteriore personale a tempo determinato a supporto del Settore Tecnico comunale per le procedure relative alla ricostruzione post terremoto;*
- *DI DARE ATTO che le risultanze del presente atto verranno ricomprese nella nota di Aggiornamento al DUP 2017/2019;*
- *DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla RSU;*
- *DI STABILIRE che questa Amministrazione, ai fini di cui all'art.2 co.1 del D.Lgs.165/01, si riserva comunque la facoltà di modificare l'allegato programma di fabbisogno di personale, in modo da adeguarlo al soddisfacimento delle necessità organizzative che dovessero manifestarsi in prosieguo di tempo o a seguito di variazioni della normativa;*

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. determinazione n. 68 del 21.09.2017 avente ad oggetto "Indirizzi in merito a procedura di mobilità ai sensi dell' art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio personale n. 403 del 30.11.2017 avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria per la selezione per la mobilità volontaria ai sensi dell' art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico, cat. D, posizione economica D1;

DATO ATTO che la succitata copertura del posto di cat. D1, a seguito di trasferimento in mobilità volontaria di dipendente proveniente da altro Ente e utilmente collocato in graduatoria, avverrà solo a partire dal 01.02.2018;

RISCONTRATO inoltre che:

- che non sono previsti al momento processi di esternalizzazione di servizi;
- che questo Ente non rientra tra gli quelli soggetti all'obbligo di disporre assunzioni obbligatorie, in quanto occupa complessivamente 12 dipendenti di cui una unità comandata dal Giudice di Pace e n. 1 unità part time assunta ai sensi della L. n. 68/1999;
- che il Comune è dotato del piano delle azioni positive di cui all'art. 48 del d.lgs. 198/2006 approvato con deliberazione di G.C. n. 16/2017;
- che è stato rispettato il parametro dell'indice di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 41 del d.l. 66/2014, non ha più effetti preclusivi delle assunzioni di personale (cfr. Corte Cost. n. 272/2015);

DATO ATTO a tal fine che, il Servizio Economico Finanziario ha comunicato:

- che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio ed è stata effettuata la relativa comunicazione alla RGS entro il termine del 31/3.
- che i vincoli di pareggio di bilancio per l'anno 2017 saranno presumibilmente rispettati;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA DI GIUNTA n.94 del 28-12-2017 COMUNE DI MALTIGNANO

- Il rispetto del tetto della spesa per il personale (che sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014 si calcola con riferimento alla spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013);
- l'ente ha nell'anno precedente un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 50% ma superiore al 25%.
- che è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- che il bilancio di previsione 2017/2019, il rendiconto di gestione 2016 e i dati relativi a questi documenti sono stati inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016) entro i termini fissati dal legislatore.

PRESO ATTO della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 18/07/2016 circa il ripristino nella Regione Marche delle ordinarie capacità assunzionali da parte degli Enti locali a seguito del collocamento del personale di Area Vasta;

ATTESO dunque che è necessario programmare per l'anno 2018 la copertura del posto di categoria D1, istruttore direttivo appartenente al Settore Tecnico, vacante dal 2014, attraverso la procedura di mobilità c.d. "neutra", dando atto che *"il passaggio di personale fra enti a mezzo di cessione del contratto (c.d. mobilità), previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come dispone l'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 (non toccato dalla legge di stabilità per il 2015), in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente"*. (Deliberazione Corte Conti Abruzzo n. 21/2017);

CONSIDERATO inoltre opportuno rinviare a successivo atto la programmazione del piano occupazionale 2018/2020, riservandosi di procedere allo sfruttamento dei resti assunzionali, nei limiti del 60 % della spesa derivante dalla cessazione del predetto dipendente (cat. D) avvenuto nel 2014 oltre al 75 % della spesa derivante dalla cessazione, avvenuta ad agosto 2017 per raggiunti limiti di età, di un altro dipendente comunale a tempo indeterminato e pieno, cat. B;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune in materia di determinazione della dotazione organica e programmazione dei fabbisogni di personale;

RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 47 del 26/05/2012, avente ad oggetto l'aggiornamento della dotazione organica e l'approvazione del nuovo organigramma comunale, successivamente confermata con i successivi atti di programmazione del fabbisogno del personale;

EVIDENZIATO, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile, quanto segue:

- 1) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: *"A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della*

spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009".

- 2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: *"Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"*.

RILEVATA la necessità di autorizzare il ricorso, per ciò che concerne la spesa per assunzioni flessibili, al fine di coprire alcuni servizi fondamentali (assistenza mensa scolastica, pulizia uffici comunali, manutenzione arredi, strade e piazze comunali) allo strumento previsto dall'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, ad eventuali contratti a tempo determinato e/o attraverso il ricorso all'integrazione oraria di LSU e sempre nei limiti del 100 % della spesa effettuata per la tipologia in questione, nel 2009, secondo quanto previsto da dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010 come modificato dall'art. 11 del DL n. 90/2014;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 6 del 26.01.2017, avente ad oggetto "Sisma 2016. Fabbisogno di personale ed assunzione a tempo determinato. Indirizzi";

VISTI i pareri resi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- DI PRENDERE ATTO della graduatoria per la selezione per la mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico, cat. D, posizione economica D1, approvata con determinazione dirigenziale n. 403 del 30.11.2017 con possibile trasferimento della dipendente vincitrice a far data dal primo febbraio 2018;
- DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 co. 1 T.U. enti locali e all'art.35 del D.Lgs. 165/2001, la programmazione del fabbisogno del personale 2018/2020 e piano occupazionale 2018, quale parte integrante del DUP 2018/2020, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI DARE ATTO che nel succitato allegato è stata riportata per l'anno 2018 la programmazione prevista con la deliberazione di G.C. n. 19 del 30.03.2017, con la precisazione che la copertura del posto in questione di istruttore direttivo tecnico (cat. D1) avverrà a seguito di procedura conclusa di mobilità volontaria in entrata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, la quale *"non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno"*;

- DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di personale in soprannumero e/o in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
- DI DARE ATTO:
 - che il rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente per il triennio 2018/2020 è inferiore al 50% ma superiore al 25 %;
 - che non sono previsti al momento processi di esternalizzazione di servizi;
 - che questo Ente non rientra tra gli quelli soggetti all'obbligo di disporre assunzioni obbligatorie, in quanto occupa complessivamente 12 dipendenti di cui una unità comandata dal Giudice di Pace e n. 1 unità part time assunta ai sensi della L. n. 68/1999;
 - che questo Ente non risulta strutturalmente deficitario e dissestato, come risulta dall'attestazione del Responsabile del Servizio finanziario allegata all'ultimo rendiconto approvato;
 - che ha rispettato il patto di stabilità interno 2015;
 - che rispetta i tempi medi di pagamento (art. 41 comma 2 DL n. 66/2014);
 - che rispetta il vincolo della media del triennio della spesa del personale 2011/2013;
 - che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio 2016 ed è stata effettuata la relativa comunicazione alla RGS entro il termine del 31/3.
 - che i vincoli di pareggio di bilancio per l'anno 2017 saranno presumibilmente rispettati;
 - che l'ente ha nell'anno precedente un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 50% ma superiore al 25%.
 - che è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
 - che il bilancio di previsione 2017/2019, il rendiconto di gestione 2016 e i dati relativi a questi documenti sono stati inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016) entro i termini fissati dal legislatore.
- DI RINVIARE a successivo atto la programmazione del piano occupazionale 2018/2020, riservandosi di procedere allo sfruttamento dei resti assunzionali, nei limiti del 60 % della spesa derivante dalla cessazione del predetto dipendente (cat. D) avvenuto nel 2014 oltre al 75 % della spesa derivante dalla cessazione, avvenuta ad agosto 2017 per raggiunti limiti di età, di un altro dipendente comunale a tempo indeterminato e pieno, cat. B;
- DI AUTORIZZARE il ricorso, per ciò che concerne la spesa per assunzioni flessibili, al fine di coprire alcuni servizi fondamentali (assistenza mensa scolastica, pulizia uffici comunali, manutenzione arredi, strade e piazze comunali) allo strumento previsto dall'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, ad eventuali contratti a tempo determinato e/o attraverso il ricorso all'integrazione oraria di LSU e sempre nei limiti del 100 % della spesa effettuata per la tipologia in questione, nel 2009, secondo quanto previsto da dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010 come modificato dall'art. 11 del DL n. 90/2014;
- DI AUTORIZZARE, ove finanziate dalle leggi speciali emanate a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e successivi, l'assunzione e/o proroga di contratti in essere di personale a tempo determinato a supporto del Settore Tecnico comunale per le procedure relative alla ricostruzione post terremoto;
- DI DARE ATTO che le risultanze del presente atto verranno ricomprese nel D.U.P. 2018/2020 e relativa nota di Aggiornamento al DUP 2018/2020;

- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla RSU;
- DI STABILIRE che questa Amministrazione, ai fini di cui all'art.2 co. 1 del D.Lgs. 165/01, si riserva comunque la facoltà di modificare l'allegato programma di fabbisogno di personale, in modo da adeguarlo al soddisfacimento delle necessità organizzative che dovessero manifestarsi in prosieguo di tempo o a seguito di variazioni della normativa;
- DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO "A"

Programmazione 2018	Previsto in pianta organica -	Oneri diretti	Oneri riflessi	Totale	Tempo parziale (PT) o pieno (FT)
-Categoria D – Istruttore direttivo tecnico – mobilità in entrata (art. 30 dl.gs. n. 165/2001)	Si	23.725,36	8.496,27	32.221,63	F.T.
Programmazione 2019	Previsto in pianta organica	Oneri diretti	Oneri riflessi	Totale	Tempo parziale (PT) o pieno (FT)
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Programmazione 2020	Previsto in pianta organica	Oneri diretti	Oneri riflessi	Totale	Tempo parziale (PT) o pieno (FT)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL VICE SINDACO

F.to SPURIO FAUSTO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 22-03-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi [n° 241 Reg. Pubblicazioni].



Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 2597 del 22-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-12-2017 in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 22-03-2018 al 06-04-2018 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 07-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 22-03-2018</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---